



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. [REDACTED]/2020

Ricorrente: [REDACTED]

Controricorrente e ricorrente incidentale: [REDACTED]

PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV.

INAMMISSIBILITÀ e/o MANIFESTA INFONDATEZZA del ricorso principale avverso statuizione di rigetto di domanda di rivendicazione della proprietà di un immobile e di accertamento della nullità della compravendita intercorsa tra convenuto e terzi. INEFFICACIA del ricorso incidentale condizionato, rivolto avverso statuizione di rigetto di domanda riconvenzionale di usucapione.

Primo motivo del ricorso principale: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, in quanto con esso il ricorrente contesta la statuizione con cui la Corte distrettuale ha ritenuto non conseguita la prova della proprietà del bene immobile oggetto della domanda principale. Ad avviso del [REDACTED], detta prova avrebbe dovuto essere ricavata dall'esame del complesso delle risultanze istruttorie, incluse quelle della prova orale, e non invece sulla sola base delle prove documentali. La censura non considera che, trattandosi di beni immobili, la prova della proprietà deve rispettare il requisito formale di cui all'art. 1350 c.c.

Secondo motivo del ricorso principale: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, in quanto con esso si lamenta che il giudice di merito, pur non avendo accolto la domanda di usucapione proposta, in via riconvenzionale, dal [REDACTED], abbia comunque ritenuto valido il negozio di trasferimento del bene di cui è causa dal medesimo sottoscritto in favore di [REDACTED]. Ad avviso del ricorrente, detto negozio avrebbe dovuto, invece, essere dichiarato inefficace. La censura non considera che la compravendita conclusa da soggetto che non rivesta la qualità di proprietario del bene compravenduto non è nulla, ma produce gli effetti previsti dagli artt. 1478 (vendita di cosa altrui), 1480 (vendita di cosa parzialmente altrui) e 1159 (usucapione decennale) c.c. Il rigetto della domanda principale di rivendicazione, inoltre, non implica necessariamente l'accoglimento di quella riconvenzionale di usucapione, ben potendo il giudice di merito ritenere non conseguita la prova, tanto della domanda principale, che di quella riconvenzionale.

Primo e secondo motivo del ricorso incidentale condizionato: con essi si lamenta, innanzitutto, che la Corte di Appello abbia rigettato una domanda riconvenzionale di usucapione mai proposta, in concreto, dal ricorrente incidentale, che aveva piuttosto sollevato semplice eccezione riconvenzionale di usucapione (primo motivo). Inoltre, il [REDACTED] si duole del mancato accoglimento della predetta eccezione riconvenzionale

(secondo motivo). Per effetto dell'inammissibilità, o comunque del rigetto, del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato, proposto peraltro dopo la scadenza del termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza di seconda istanza, va dichiarato inefficace.

Entro quaranta giorni dalla comunicazione della presente – come prevede l'art. 380-bis, 2° e 3° comma, c.p.c. – «la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391. Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96».

Art. 96, 3° e 4° comma, c.p.c.: «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. (...) il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000».

IL CONSIGLIERE DELEGATO

████████████████████

Civile Decr. Sez. 2 Num. [REDACTED] Anno 2023

Presidente:

Relatore:

Data pubblicazione: [REDACTED] 2023

(artt. 380-*bis* e 391 c.p.c.)

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Visti gli atti del procedimento n. [REDACTED]/20 R.G., relativo al ricorso proposto da:

[REDACTED] difeso come in atti;

contro

[REDACTED] difeso come in atti (controricorrente e ricorrente incidentale condizionato);

[REDACTED] (intimata);

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che – a norma dell'art. 380-*bis*, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell'art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione;

condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.

Roma, [REDACTED] 2023.